

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e del regolamento (CE) della Commissione n.1825/2000 recante modalità di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, in esecuzione della delega di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega contenuta nell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).

Il provvedimento è stato predisposto a seguito di riunioni di coordinamento tenutasi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, e delle politiche agricole e forestali.

Con l'atto normativo in questione vengono determinate le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le eventuali violazioni delle normative comunitarie e nazionali in materia di identificazione e registrazione dei bovini ed in materia di etichettatura delle carni e dei prodotti a base di carni degli stessi animali.

Il testo si suddivide in due capi, di cui il primo riferibile al titolo I del reg. (CE)n.1760/2000, relativo al sistema di identificazione dei bovini, e il secondo al titolo II dello stesso regolamento, relativo alla etichettatura delle carni

bovine e dei prodotti derivati, con richiami anche al regolamento applicativo, n.1825/2000, della Commissione .

Sul testo dovranno essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari ed il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, si omette la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

L'unito schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega recata dall'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n.39 (legge comunitaria 2001).

Con esso si intende completare, stabilendone appunto l'impianto sanzionatorio, il quadro normativo comunitario e nazionale rappresentato dal Regolamento CE n. 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 – che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di certificazione e di registrazione dei bovini, e dal Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne, e per quanto riguarda la normativa nazionale il DPR 30 aprile 1996, n. 317, di attuazione della direttiva 92/102/CEE, che stabilisce le norme relative all'identificazione ed alla registrazione degli animali, del DPR 19 ottobre 1996, n. 437 e del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002, recanti modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini.

Più precisamente il provvedimento in esame è composto da otto articoli dei quali i primi tre, racchiusi nel capo I, si occupano della parte relativa alla identificazione e registrazione dei bovini.

L'articolo 1 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.700,00 euro a 10.000,00 euro per ogni capo a carico di chi non ottemperi agli

obblighi di identificazione degli animali della specie bovina di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo.

La stessa pena si applica a chi toglie o sostituisce i marchi auricolari senza la preventiva autorizzazione.

L'articolo 2, prevede, invece, le sanzioni amministrative pecuniarie, per i fornitori di marchi auricolari non conformi al Regolamento (CE) 2629/97 che omettono di presentare denuncia nel caso di furto o smarrimento dei marchi stessi, oppure siano trovati in possesso di marchi con codice identificativo duplicato; inoltre, sanziona il fornitore che abbia fornito o sia stato trovato in possesso di marchi con codice identificativo duplicato o che non abbia trasmesso alla banca dati nazionale, l'elenco dei marchi auricolari forniti a ciascun allevamento.

L'articolo 3, suddiviso in 10 commi, prevede le sanzioni per i detentori di animali della specie bovina che non ottemperino alle disposizioni previste dai Regolamenti Comunitari in materia e dai Decreti del Presidente della Repubblica richiamati nel preambolo del provvedimento.

Nel 1° comma del predetto articolo 3 viene sanzionato il comportamento di chi omette di inviare alla competente autorità la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare.

Il 2°, 3°, 5° e 8° comma prevedono sanzioni pecuniarie per lo spostamento degli animali dall'azienda o l'invio al macello degli stessi senza passaporto, l'esportazione verso un Paese terzo senza rinvio all'autorità competente dello stesso nonché, l'omesso completamento di tale documento di identificazione.

Il 4° comma sanziona il responsabile dello stabilimento che omette di

comunicare alla banca dati nazionale, entro sette giorni dalla macellazione, tutte le informazioni relative ai capi macellati o che non provvede alla distruzione dei marchi degli animali macellati.

Il comma 6 sanziona la non corretta istituzione del registro nazionale di cui ai Regolamenti (CE) 2629/97 e 1760/2000, secondo le modalità di cui al DPR 20 aprile 1996, n. 317.

I commi 7, 9 e 10 sanzionano il detentore di animali che omette di comunicare all'autorità competente tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo nell'azienda, che omette di notificare alla banca dati nazionale le nascite e le importazioni di animali o che non notifica la morte degli animali, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 9 lett. e) del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002.

Nel capo II sono contenute, invece, le norme che si occupano della parte relativa alla materia dell'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Le disposizioni introdotte in questo capo mirano, pertanto, a sanzionare le condotte in violazione agli obblighi comunitari che in questa materia discendono dai Regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 1825/2000.

La normativa europea prevede che gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono provvedere ad etichettarle in tutte le fasi della loro commercializzazione secondo un sistema comunitario obbligatorio di etichettatura, che contenga le seguenti informazioni:

- Numero che identifica l'animale o il lotto di animali;
- Paese e numero di approvazione dell'impianto di macellazione;
- Paese e numero di approvazione del laboratorio di sezionamento;
- paese di nascita;

- paese/i di ingrasso;
- deroghe per le carni macinate;

Per quanto concerne il sistema facoltativo, l'etichetta può inoltre recare le informazioni facoltative quando queste siano state previste in un disciplinare presentato dall'operatore ed approvato dallo stato membro, inerenti la macellazione, l'allevamento e altri dati ritenuti utili per il consumatore.

Nell'ambito delle modalità di applicazione del regolamento del Consiglio, n.1760/2000, dettate dal regolamento (CE) n.1825/2000, è previsto che i singoli Stati membri definiscano un efficace sistema di sanzioni da applicare contro le violazioni agli specifici precetti e adottino le misure necessarie per la sua esecuzione .

Il testo del decreto legislativo all'articolo 4 ,comma 1, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'operatore ed organizzazione che commercializzano carni bovine, prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del regolamento (CE) n.1760/2000, secondo le modalità indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n.1825/2000.

Il comma 2 dello stesso articolo 4 dispone una sanzione amministrativa per l'operatore od organizzazione che commercializzano carni bovine utilizzando indicazioni non previste da un disciplinare approvato; nell'ipotesi di reiterazione, di cui al comma 3, qualora la condotta sia tale da compromettere l'affidabilità dell'operatore o dell'organizzazione, è prevista la revoca dell'approvazione del disciplinare.

L'articolo 5 sanziona l'operatore od organizzazione che non consente

agli esperti della Commissione, alle autorità competenti ed agli organismi di controllo l'accesso ai propri locali ed alla documentazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1825/2000.

L'articolo 6 prevede sanzioni a carico dell'operatore od organizzazione che commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possano ingenerare confusione con le denominazioni previste dal regolamento (CE) n.2081/92.

L'articolo 7 dispone la revoca del riconoscimento all'organismo indipendente di controllo che non abbia attuato il sistema di controllo, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1760/2000, secondo le modalità previste dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1825/2000.

Da ultimo, all'art. 8 vengono delineate le competenze regionali, atteso l'attuale assetto istituzionale, in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni, prevedendo comunque come norma di chiusura il rimando alle procedure della legge 689/81.

Il provvedimento non incide su materie oggetto di delegificazione.

Il provvedimento non presenta profili di contrasto con la normativa nazionale né con quella comunitaria.

Elementi di drafting e linguaggio normativo. Il provvedimento

non presenta nuove definizioni normative; i riferimenti normativi riguardano i regolamenti comunitari n.1760/2000 e n.1825/2000 .

Ulteriori elementi. Non vi sono giudizi di costituzionalità o questioni aperte che incidano sull'oggetto del provvedimento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Ambito dell'intervento. Le disposizioni sanzionatorie recate dal provvedimento hanno come destinatari gli operatori del settore, in particolare , i destinatari risultano i soggetti che a vario titolo devono ottemperare agli obblighi sulla identificazione dei capi nonché le imprese che commercializzano i prodotti , in forma singola o associata, su cui incombono precisi adempimenti , anche di natura informativa, nei confronti dei consumatori e delle autorità competenti .

Esigenze sociali, economiche e giuridiche; obiettivi perseguiti; presupposti; aree di criticità; opzioni alternative. La relazione già illustra diffusamente i motivi per cui si rende necessario il provvedimento, che è volto a consentire un adeguato coordinamento fra norme comunitarie e ordinamento nazionale .

L'area di criticità è rappresentata, in qualche misura, proprio dalla adeguatezza delle sanzioni previste e dal loro effetto dissuasivo, che comunque dovrebbero consentire l'attuazione di un sistema rispondente al dettato europeo .

Non sembra vi possano essere altre opzioni oltre quella del decreto legislativo, adottato in base alla delega recata dall'art. 3 della legge comunitaria 2001, considerata anche l'urgenza del provvedimento per rendere completa l'applicazione della norma comunitaria nell'ordinamento nazionale .

Roma, 27 giugno 2002